

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore OLIVA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 1970

Agevolazioni ai consorzi di comuni per le opere di miglioramento e potenziamento degli impianti dell'acqua e del gas gestiti consorzialmente

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 4 luglio 1967, n. 537, recante « agevolazioni ai comuni ed ai consorzi di comuni per le opere di miglioramento e potenziamento degli impianti delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua », è stato previsto che anche i consorzi di comuni (oltre ai comuni isolatamente, o separatamente pro quota) « per il finanziamento delle opere necessarie per la costruzione di nuovi impianti o per l'ampliamento, il miglioramento, il rammodernamento e l'attrezzatura degli impianti delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua » possano — in deroga alle limitazioni della legge comunale e provinciale — « contrarre mutui con gli Istituti per il credito a medio e lungo termine, con le aziende di credito di cui all'articolo 5 del decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e con gli enti ed istituti di diritto pubblico finanziari, assicurativi e previdenziali, che comunque abbiano facoltà di provvedere ad investimenti di capitali in imprese industriali o di pubblico interesse » (articolo 1 della legge citata).

Il successivo articolo 2 della stessa legge prevede che, oltrechè con delegazioni dei singoli comuni consorziati, tali mutui possano essere garantiti con « delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua fino al limite di un terzo delle entrate complessive accertate (eccetera) ».

Tali disposizioni, accolte con favore dai comuni interessati, hanno però lasciato ingiustamente scoperto un settore analogo, e precisamente quello dei consorzi di comuni che preferiscano gestire *direttamente* la distribuzione del gas o dell'acqua senza far ricorso alla costituzione di aziende municipalizzate. È soprattutto il caso di quei consorzi che, col determinante contributo dello Stato, intendono realizzare o stanno realizzando impianti interprovinciali, o addirittura di portata regionale, captando risorse imbrifere anche a grande distanza o costruendo metanodotti di particolare impegno.

Il problema del finanziamento non è, per questi consorzi, diverso da quello che si pre-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

senta alle aziende municipalizzate; mentre non vi è dubbio che anche la gestione diretta dei servizi da parte di un consorzio presenta caratteri di stabilità e continuità analoghi a quelli che possono riscontrarsi nella gestione delle aziende municipalizzate.

È quindi necessario e urgente colmare la lacuna lasciata dalla legge 4 luglio 1967, n. 537, prevedendo analoghe disposizioni a favore dei comuni riuniti in consorzio.

A ciò intende provvedere il disegno di legge che si ha l'onore di sottoporre all'esame del Senato della Repubblica: i cui articoli 1 e 2 sono paralleli ai corrispondenti articoli della legge ora citata. L'articolo 3 invece prevede doverosamente l'ipotesi dello scioglimento del consorzio. Soccorre a questo

proposito il testo unico del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, richiamato all'uopo, sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle provincie. Il testo unico prevede infatti che « per assumere direttamente l'impianto e l'esercizio dei servizi » possano costituirsi consorzi tra comuni anche appartenenti a provincie diverse (articolo 21); mentre l'articolo 22 stabilisce che alle aziende consorziali costituite per tale scopo si applichino le disposizioni della legge comunale e provinciale sui consorzi, comprese ovviamente quelle sullo scioglimento dei consorzi, sul riparto del loro patrimonio e sulla salvezza dei diritti dei terzi.

Si raccomanda pertanto all'approvazione del Senato il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per il finanziamento delle opere necessarie per la costruzione di nuovi impianti e per l'ampliamento, il miglioramento, l'ammodernamento e l'attrezzatura degli impianti dell'acqua e del gas i consorzi di comuni all'uopo costituiti, e che gestiscano consorzialmente gli impianti stessi, sono autorizzati, anche in deroga alle limitazioni di cui agli articoli 300 e 333 della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, a contrarre mutui con gli istituti per il credito a medio e lungo termine, con le aziende di credito di cui all'articolo 5 del decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e con gli enti ed istituti di diritto pubblico finanziari, assicurativi e previdenziali.

Art. 2.

Gli enti ed istituti finanziari di cui all'articolo 1 sono autorizzati a concedere i mutui di cui all'articolo precedente accettando in garanzia delegazioni di pagamento sulle en-

trate effettive ordinarie del consorzio che gestisce l'erogazione dell'acqua o del gas, fino al limite di un terzo delle entrate complessive accertate in base al conto consuntivo dell'esercizio precedente deliberato dall'assemblea consorziale.

Le delegazioni di pagamento di cui al comma precedente devono essere sottoscritte dal presidente e dal tesoriere-esattore del consorzio.

Dette delegazioni, agli effetti della garanzia, sono equiparate alle delegazioni di pagamento contemplate dalle disposizioni statutarie degli enti ed istituti finanziari di cui all'articolo 1, nonostante ogni disposizione contraria.

Art. 3.

Nel caso di scioglimento del consorzio sono applicabili tutte le disposizioni previste dal regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, relative alle aziende consorziali od in esso richiamate.